

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 07/11/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34202-il-ministero-pubblico-della-confederazione-in-svizzera>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il ministero pubblico della confederazione in svizzera

IL MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE IN SVIZZERA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

<< [senza il Diritto] *lo Stato era diventato una banda di briganti molto ben organizzata* >>

Benedetto XVI, Berlino, 23 Settembre 2011

A B B R E V I A Z I O N I

BV	Bundesverfassung
Cost.	Costituzione (italiana)
CP	Codice Penale (italiano)
Cpc	Codice di Procedura Civile
Cpp	Codice di Procedura Penale
DFGP	Dipartimento Federale Giustizia e Polizia
DNA	Direzione Nazionale Antimafia
Fed.Pol.	Polizia Federale
LF	Legge Federale
LOG	Legge Organico Giudiziario
MPC	Ministero Pubblico della Confederazione
PG	Procuratore Generale
PGC	Procuratore Generale della Confederazione
RD	Regio Decreto
StGB	Strafgesetzbuch
UGIF	Ufficio Giudici Istruttori Federali
URSS	Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche

1. Profili di Storia del Diritto svizzero

Sin dall' entrata in vigore del primo BV di rango federale (12/09/1848), l' Art. 107 lett. a prevedeva la creazione di un << *Procuratore dello Stato* >>. In effetti, la LOG dello 05/06/1849 statuiva, nell' Art. 43, che << *il Consiglio federale nomina un Procuratore Generale per tutta la Confederazione. La durata in carica del Procuratore Generale finisce con quella del Consiglio Federale* >>. Tuttavia, l' Art. 44 LOG del 1849 impediva la piena autonomia del PGC e lo sottometteva << *... alla sorveglianza e direzione del Consiglio Federale* >>. In ogni caso, a livello sostanziale ed operativo, l' Art. 46 LOG del 1849 affidava al PGC la funzione di << *rappresentare il Ministero Pubblico della Confederazione dinanzi al Tribunale Federale* >>. Trattasi di una definizione autentica assai simile a quella contenuta nel Regio Decreto italiano del 30/01/1941 in tema di Organico Giudiziario.

Lodevole è pure la LF 20/12/1850, ai sensi della quale il MPC, nel rispetto del plurisecolare federalismo svizzero, era tenuto alla trattazione ed alla risoluzione di fattispecie processuali completamente avulse da qualsivoglia contesto cantonale, ovvero sia

1. i Procedimenti in cui erano Parte in causa gli apolidi o gli stranieri ognimmodo privi di

cittadinanza

2. i Procedimenti civili ove la Parte Lesa era la Confederazione
3. i Procedimenti amministrativi non di competenza del Consiglio Federale, del DFGP o di altri Dipartimenti sovra-cantionali

Il primo StGB unitario (04/02/1853) era assai più preciso e circostanziato rispetto alla LF 20/12/1853. Gli Artt. 73 e sgg. dello StGB del 1853 indicano, attraverso un' elencazione non estendibile per analogia, sei reati tassativamente sottoposti alla cognizione del MPC: l' alto tradimento, la rivolta, la violenza contro Autorità federali, la sommossa contro l' Ordine costituito dello Stato federale, i crimini ed i delitti contro il Diritto delle genti ed i delitti politici. A sua volta, la nuova LOG del 27/09/1874 integrava lo StGB dell' epoca sussumendo entro la competenza del MPC anche ogni Procedimento non risolvibile ai sensi del solo Diritto cantonale. Tuttavia, l' Art. 37 LOG del 1874 imponeva la nomina di un MPC per ciascun caso singolo. Sicché, dal 1857 al 1889, in Svizzera, mancò un MPC unico e permanente.

La LF 28/06/1889 costituisce l' inizio di una vera Riforma, seria e concreta, dell' Ufficio del MPC. In primo luogo, nel testé menzionato Testo di Normazione, si statuiva un ritorno al MPC permanente, anziché specifico per ogni Procedimento. In secondo luogo, si rafforzava la natura giudiziaria ed indipendente della Procura Generale della Confederazione. In terzo luogo, la *cognitio causae* del MPC veniva estesa non soltanto alle ingerenze criminali straniere in Svizzera, ma anche a tutte le attività di sommossa, tacita o esplicita, contro la sicurezza e la stabilità dell' Ordinamento giuridico elvetico. Queste ultime competenze securitarie venivano esasperate dal << *Decreto federale urgente* >> del 21/06/1935, il quale istituiva una Polizia Federale non semplicemente di ordinaria matrice giudiziaria, bensì di matrice politica e, dunque, deputata al contrasto dello spionaggio e delle ulteriori infiltrazioni anti-democratiche connesse al II conflitto bellico mondiale. Tale onnipotente ed onnipresente Polizia Federale si rese responsabile, anche nel Dopoguerra, di << *schedature* >> ufficiose legate al torbido periodo della “ guerra fredda “ tra Unione Sovietica e Blocco anglo-americano. Dal 1989 al 1994, un' apposita Commissione d' inchiesta delegata dal DFGP fece emergere lo << *scandalo delle schedature* >> operato (anche) dal MPC attraverso l' ausilio semi-illegale di una Polizia eccessivamente e, anzi, sistematicamente impegnata nel sorvegliare Partiti, Sindacati e presunte associazioni sovversive extra-parlamentari. In buona sostanza, la Polizia Federale si era spinta ben oltre le reali intenzioni tecniche del MPC, sino a trasformarsi in una corporazione riservata ipostatizzante la tutela della sicurezza interna dello Stato e dei Cantoni. Pertanto, la LF 21/03/1997, unitamente ad altre Normative degli Anni Novanta del Novecento, scioglieva il Corpo di Polizia Politica federale e creava una << *nuova Polizia Giudiziaria federale* >> strettamente vincolata alle decisioni del MPC. Inoltre, la funzione anti-sovversiva della Fed.Pol. era abrogata e sostituita dal ben più urgente contrasto delle mafie, della criminalità economica e del narcotraffico (v. il previgente Art. 340 bis StGB),

Gli Anni Duemila e la fine dei regimi legati all' URSS hanno consentito un' autentica rinascita di un MPC autonomo e sufficientemente libero dalle ingerenze partitiche. Infatti, dopo la Riforma dello 01/01/2011, il PGC è eletto dall' Assemblea Federale in seduta plenaria. Ciononostante, le Autorità Parlamentari svizzere esercitano sul MPC una vigilanza meno oppressiva e più rispettosa del Principio illuministico della separazione dei Poteri. Inoltre, nel 2004, è stata istituita la nuova sede del Tribunale Penale Federale a Bellinzona. Infine, il MPC risulta oggi dislocato in tre Regioni giuridico-linguistiche: quella francofona (Sezione di Losanna), quella germanofona (Sezione di Zurigo) e quella italiofona (Sezione di Lugano).

Il Regolamento del 22/11/2010 ha introdotto la qui descritta struttura giudiziaria:

1. la Direzione del MPC (comprendente lo Stato maggiore operativo del PGC e lo Stato maggiore di gestione delle risorse)
2. la Divisione Servizi
3. il Centro competenze << Economia e Finanza >>
4. il Centro competenze per l' assistenza giudiziaria con le Autorità estere
5. la Sezione << Protezione dello Stato e reati speciali >>
6. la Sezione << Terrorismo e Criminalità organizzata >>

7. la Sezione << Criminalità economica >>

Tali suesposte competenze sono ripartite, a seconda dell' afferenza territoriale, fra le tre Sedi distaccate di Losanna, di Zurigo e di Lugano.

Senza dubbio, sussistono tutt' oggi fattori di condizionamento politico del MPC. Del resto, nemmeno i vicini Paesi dell' UE hanno creato un organico giudiziario genuinamente indipendente dai singoli Governi e Parlamenti nazionali. In ogni caso, la dissociazione strutturale dalla Fed.Pol. ed il rinnovo delle materie di pertinenza hanno recato ad un MPC assai simile alla DNA italiana (Art. 371 bis Cpp). La Svizzera, grazie al nuovo MPC contemporaneo, è preparata, meglio che in passato, per contrastare le mafie, il terrorismo, il riciclaggio, lo *white collar crime*, i genocidi ed il mercato mondiale degli stupefacenti e delle armi non convenzionali.

2. Profili di Diritto Processuale comparato italo-svizzero

La natura centralistica dell' ordinamento Giudiziario italiano non consente un paragone automatico e diretto tra il MPC ed i Procuratori Generali della Repubblica. Soltanto dal punto di vista della genesi storica, le funzioni garantistico-accusatorie del MPC sono teleologicamente simili al ruolo delle Procure Generali presso le Corti d' Appello e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Sotto il profilo civilistico ed internazionalistico, l' Art. 363 Cpc, in Italia, prevede il ricorso nell' interesse della Legge, ovverosia << *quando le parti non hanno proposto ricorso ... o vi hanno rinunciato, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la Sentenza nell' interesse della Legge* >>. L' Art. 363 Cpc tutela l' “*ordre public*” nel senso codicistico napoleonico. Anche il MPC, in Svizzera, detiene un consimile potere di proporre eccezioni in punto di Diritto. Si pensi la caso del rinvio indietro e del rinvio altrove nel Diritto Internazionale Privato.

Sotto il profilo penalistico, il controllo di legittimità della Corte di Cassazione italiana non esaurisce i corrispettivi poteri del MPC elvetico, in tanto in quanto esso detiene anche la possibilità di valutare e censurare aspetti di merito.

Sotto il profilo disciplinare, dopo la Riforma introdotta dal Decreto 109/2006, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione italiana svolge una potestà di sorveglianza finalizzata a sanzionare eventuali violazioni del Principio costituzionale del << *giusto Processo* >> (Art., 111 Cost.). Anche in tal caso, il MPC svizzero non è per nulla paragonabile al PG presso la Corte di Cassazione italiana.

In buona sostanza, il sistema elvetico presenta ruoli, pesi e contropesi quasi totalmente difforni dal caso dell' Ordinamento processualistico dell' Italia. Inoltre, le strutture poste in essere dal federalismo elvetico rendono impossibile l' equipollenza tra il MPC ed i ruoli delle Procure Generali italiane. L' unica somiglianza tra Repubblica italiana e Confederazione elvetica consiste nella *ratio* settecentesca ai sensi della quale il PG di uno Stato contemporaneo, a prescindere dai singoli dettagli strutturali, è garante del Diritto interno in senso normo-protettivo. Entro tale ottica meta-geografica, tutte le Istituzioni requirenti della Magistratura << *vegliano all' osservanza delle Leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato* >> (Art. 73 RD 12/1941). Limitatamente alla suesposta funzione garantistica, il MPC è assimilabile ai Procuratori Generali presso le Corti d' Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Per il resto, ogni altra comparazione nominalistica non è praticabile, soprattutto perché le autonomie cantonali, in Svizzera, e le funzioni del DFGP manifestano ruoli e competenze assolutamente estranee al Diritto Processuale italiano.

La sola coincidenza tanto formale quanto operativa sussiste tra la Sezione criminalità organizzata del MPC e la DNA italiana. Del resto, la Sede distaccata del MPC di Lugano, negli ultimi sette anni, si è distinta a motivo della propria lodevole nonché concreta collaborazione con la Magistratura italiana in tema di contrasto alle mafie. L' Art. 371 bis Cpp, in Italia, e l' Art. 260 ter StGB, in Svizzera, hanno entrambi rinvenuto scaturigine nella necessità di accentrare e di velocizzare le attività investigative a carico di esponenti e gregari della criminalità organizzata. Le

funzioni centripete del MPC sono limitate alle associazioni per delinquere di stampo mafioso (Art. 416 bis CP) ed ai delitti solitamente connessi alla malavita transfrontaliera (riciclaggio di denaro, narcotraffico, contrabbando, riduzione in schiavitù per fini prostitutivi). Qualora il MPC e la DNA non recassero entrambi una struttura atipicamente monosoggettiva e marcatamente verticale, la repressione del crimine organizzato sarebbe debole ed insufficiente. L' auspicio tanto elvetico quanto italico è senza dubbio quello di uscire dai tristi fenomeni mafiosi dell' epoca contemporanea, pur se le nuove corporazioni criminose dell' ex Blocco Sovietico fanno prevedere tempi non brevi per l' abbandono dello stato normativo emergenziale e straordinario provocato dall' internazionalizzazione delle mafie calabro-sicule sin dall' inizio degli Anni Novanta del Novecento.

3. L' attività del MPC durante l' Anno Giudiziario 2011

A decorrere dallo 01/01/2011, è entrato in vigore un nuovo Testo, ampiamente novellato, del Cpp federale. Inoltre, l' Autorità di Vigilanza sul MPC ha iniziato la propria attività, con l' auspicio di mantenersi sufficientemente estranea ai malumori o alle esaltazioni elettorali del Governo Federale e dei vari Partiti Politici . Inoltre, la Procedura Penale federale del 2011 ha abrogato l' Ufficio dei Giudizi Istruttori Federali (UGIF). Tale Riforma ha accentrato quasi tutti i poteri cognitivi pre-dibattimentali nelle mani del MPC. La conseguenza è stata una marcata velocizzazione dei tempi processuali, pur se, da un certo punto di vista, il MPC dovrà ora farsi carico di una maggiore responsabilità precedentemente delegata all' UGIF o, comunque, condivisa con altre Autorità giurisdizionali. Due ulteriori aspetti introdotti dalla Revisione nel Cpp sono il rito abbreviato (Art. 358 Cpp) ed il divieto di delega all' Autorità Giudiziaria cantonale dei Procedimenti Penali per i reati compiuti con materiale esplosivo e per il delitto di contraffazione di banconote.

Nel 2011, l' organico del MPC comprendeva un PGC, 2 Sostituti PGC, 8 Procuratori federali capo e capo-divisione, 26 Procuratori federali, 16 giuristi, 31 verbalisti, 47 cancellieri e 25 esperti in materia di criminalità economica. Le spese totali del MPC sono ammontate a 49.700.000 Franchi, di cui 30.700.000 Franchi per lo stipendio del personale, 8.700.000 Franchi per le istruttorie ed i costi della detenzione cautelare e, infine, 10.300.000 Franchi per l' affitto di immobili, per materiale informatico e per consulenze esterne.

I novellati Artt. dal 12 bis al 12 quater StGB hanno tassativamente sottoposto alla cognizione del MPC i crimini internazionali (crimini di guerra, genocidi e crimini contro l' umanità). Il MPC, durante il 2011, è stato adito per giudicare casi di tortura e sterminio in Rwanda e nella ex Jugoslavia. Inoltre, è stato aperto un Fascicolo per reati bellici a carico di un Generale algerino ex Ministro della Difesa. Viceversa, il MPC ha decretato il non luogo a procedere verso un Agente Diplomatico dello Sri Lanka ritenuto responsabile di genocidio e fuggito dal territorio elvetico poco prima dell' arresto.

A livello complessivo, i Procedimenti maggiormente complessi sono stati radicati presso la Divisione terrorismo / criminalità organizzata e pure presso la Divisione dei reati speciali contro lo Stato (spionaggio economico e bancario, contraffazione di monete, contrabbando di materiale bellico o armi nucleari e presa di ostaggi svizzeri all' estero).

La Sede distaccata di Losanna, nel 2011, si è prevalentemente occupata di *white collar crime*. In special modo, si segnala un Processo contro sette Pubblici Ufficiali di nazionalità ceca rei di aver distratto e riciclato, in Svizzera, ben 600.000.000 di Franchi. Nella predetta Sede francofona del MPC, sono stati sequestrati, durante i dodici mesi in esame, molti immobili e valori frutto di atti di corruzione e di peculato commessi nei Paesi del Maghreb protagonisti della recente <<*primavera araba*>>. La Sezione di Lugano, sin dal 2006, si sta occupando di presunti Fondi Neri legati al Fallimento della Parmalat Spa italiana. Il Distaccamento luganese del MPC prosegue, inoltre, un' encomiabile collaborazione con la DNA della vicina Italia ai fini dello smantellamento delle cosche criminali della Camorra, della 'Ndrangheta e di Cosa Nostra. Infine, il MPC di Zurigo, nel 2011, ha purtroppo dovuto patire una grave carenza di personale amministrativo. In ogni caso, la Sede germanofona è riuscita a trattare un numero assai elevato di Fascicoli.

Nel 2004, la Revisione della Legge Federale sul MPC ha agevolato una rinnovata collaborazione del MPC con la Fed.Pol.. Tuttavia, le 7 Sezioni della Polizia Giudiziaria Federale recano Personale poco preparato in materia di criminalità economica e delittuosità cibernetica. A parere di chi redige, rimane invidiabile l' eccellenza culturale della Guardia di Finanza italiana. La Fed.Pol. sta faticosamente tentando di portare a compimento il << Progetto BlueBox >>, finalizzato alla ricerca ed all' analisi delle fonti di prova reperite durante perquisizioni personali e domiciliari. BlueBox è stato realizzato in tre fasi, tra il 2009 ed il 2011. Il costo annuale di tale Progetto di Archivio sistematico e ragionato varia da un minimo iniziale di circa 1.300.000 Franchi ad un massimo finale di 1.465.000 Franchi. Interessante è pure il << Progetto RedLine >>, avviato nell' Agosto 2012. La *ratio* di RedLine consiste nell' informatizzare tutti i documenti, le sentenze, le ordinanze ed i decreti del MPC attualmente contenuti nel solo supporto cartaceo. Inoltre, entro il 2017, nel vecchio arsenale di Bern-Wankdorf, sarà ultimata la nuova sede centrale della Fed.Pol., attigua ai locali riservati al MPC ed al DFGP.

L' Art. 86 Cpp svizzero ha consentito al MPC di utilizzare la notifica degli Atti (anche) con il mezzo della Posta elettronica. Durante l' Anno Giudiziario 2011, il 45 % dei Difensori ha optato per le comunicazioni on-line. Gli USA, viceversa, non hanno aderito alla piattaforma elvetica delle e-mails ad uso giudiziario. Anche i Decreti d' Accusa, ai sensi del comma 2 Art. 69 Cpp, sono consultabili via Web, con un conseguente risparmio di tempo e di risorse lavorative nonché pecuniarie.

Durante l' Anno Giudiziario 2011 sono state emesse, da parte del Tribunale Penale federale, Sentenze alquanto complicate a livello interpretativo nonché decisive per l' assetto democratico della Confederazione. Si pensi p.e. al leading-case del gruppo eco-terroristico << *Revolutionärer Aufbau Zürich (RAZ)* >>. A tal proposito, è stata decisiva la collaborazione con la Procura della Repubblica di Torino (Italia). Molto importante è pure il leading-case << *Alstom Network Schweiz AG* >>, nell' ambito del quale il MPC ha impiegato il non semplice e dibattuto concetto di punibilità penalistica delle persone giuridiche (Art. 102 comma 2 StGB). Infine, spiccano le condanne ex Art. 260 ter StGB a carico di molti gregari italo-svizzeri della Sacra Corona Unita e della Camorra.

Al 31/12/2010, il MPC aveva in carico 49 accertamenti pendenti e 195 inchieste penali in fase istruttoria, di cui 23 concernenti la criminalità organizzata, 110 il riciclaggio internazionale di denaro, 22 la corruzione, 3 il terrorismo, 36 la criminalità economica e 31 i reati contro la sovranità dello Stato elvetico. In totale, le inchieste penali sospese erano 48. Sempre nel 2010, sono state avviate 76 inchieste penali, di cui 107 già passate in giudicato. I Decreti di abbandono dell' azione penale sono stati, al 31/12/2010, 78, più 14 Ordinanze di rimessione degli Atti ai Cantoni e 15 domande di apertura di un' istruzione preparatoria.. Gli atti d' accusa depositati sono stati 20. Le procedure di assistenza giudiziaria ammontavano ad un totale di 132 Fascicoli, di cui 11 ricevuti da Stati esteri, 30 in corso di esame, 87 in esecuzione e 4 impugnati e sospesi. In totale, le domande di assistenza giudiziaria accolte sono state pari a 106, delle quali la maggior parte (93) accolte con esito positivo. 41 richieste di cooperazione transnazionale sono state stralciate e trasmesse agli Organi competenti. Purtroppo, 38 domande di assistenza giudiziaria risultano tutt' oggi pendenti a causa della complessità delle fattispecie processuali da analizzare. In ogni caso, la collaborazione con Autorità estere non viene quasi mai rifiutata. Durante l' Anno Giudiziario 2011, la maggioranza dei Procedimenti pendenti avanti al MPC riguardava il riciclaggio, molti avevano ad oggetto le mafie straniere infiltratesi in Svizzera. Non mancavano, come prevedibile, i decreti d' accusa per peculato, criminalità economica e terrorismo, islamico e non. Al 31/12/2011 il MPC ha dovuto occuparsi di una cifra molto elevata di richieste di assistenza giudiziaria da Paesi stranieri, anzi tali domande dall' estero risultano tutt' oggi in costante aumento.

4. L' Autorità di Vigilanza sul MPC (AV-MPC) nell' Anno Giudiziario 2011

L' AV-MPC ha iniziato la propria attività nel 2011. Nella sua prima Relazione al Consiglio Federale, non sono mancate censure e problemi intricati e complessi. In primo luogo, l' AV-MPC ha

richiesto, in sede di controllo, che le indagini preliminari siano svolte da giuristi anziché da Ufficiali della Polizia Giudiziaria Federale poco preparati in tema di Diritto Penale e di Diritto Processuale Penale. Siffatta ulteriore diminuzione d' autonomia della Fed.Pol. consentirebbe, se attuata, un risparmio economico notevole nonché una valutazione dei Fascicoli autenticamente e rigorosamente tecnica, giuridica e, dunque, scientifica. Anzi, l' AV-MPC ha ammonito il MPC acciocché le attività requirenti non siano più sistematicamente o prevalentemente deferite a costosi Consulenti Tecnici improvvisati e privi di una pertinente formazione culturale.

In ultima analisi, il MPC non ha ricevuto doglianze disciplinari particolarmente gravi da parte dell' AV-MPC. Del resto, nel corso degli Anni Duemila, il Diritto Processuale Penale federale è stato applicato discretamente, specialmente con afferenza ai temi della criminalità organizzata, del terrorismo e dei reati finanziari. Tuttavia, non si possono irresponsabilmente negare alcune serie deficienze nell' attività del MPC. In buona sostanza, manca uno *stare decisis* nella Dottrina seguita e proposta dal MPC. In secondo luogo, troppi Fascicoli sono delegati alle Autorità Giudiziarie dei singoli Cantoni. Inoltre, rimane lacunoso e poco studiato il problema della semi-facoltatività, nell' Ordinamento svizzero dell' azione penale. Per conseguenza, non sempre il MPC è stato in grado di conciliare legalità ed opportunità, come sovente deve accadere nel Diritto Penale minorile e pure nei frequenti Processi federali di calibro trans-nazionale. Un quarto aspetto negativo è la scarsa dialettica tra MPC ed Organi giudicanti, specialmente quando un Procedimento è destinato ad assurgere al ruolo di precedente giurisprudenziale recante conseguenze nella Politica estera dell' intera Confederazione.

Senz' altro, l' AV-MPC ha rinvenuto, nel corso delle proprie ispezioni, anche profili positivi. Basti pensare all' allestimento degli Archivi Informatici BlueBox e RedLine. Oppure rimane encomiabile la ben riuscita gestione dei carichi aggiuntivi di Lavoro cagionati dalla soppressione procedimentale dell' UGIF. Inoltre, le Sedi dislocate di Lugano, Zurigo e Losanna si sono dotate delle attrezzature necessarie per le videoconferenze processuali. Un ulteriore pregio operativo del MPC consiste nell' aver imposto a cancellieri e verbalisti la frequentazione obbligatoria di lunghi e dettagliati corsi di formazione giuridica.

Durante l' Anno Giudiziario in esame, l' AV-MPC ha ricevuto ed evaso 10 reclami presentati da privati cittadini o domiciliati. La maggior parte di tali esposti disciplinari contengono lamentele delle Parti in causa a motivo dell' eccessiva durata dei Procedimenti. Un paio di ricorsi si riferiva, invece, ad episodi di eccessiva concessione di informazioni riservate ai quotidiani e ad altri mezzi di comunicazione giornalistica. Ognimmodo, nessuno dei 10 reclami ha recato alla comminazione di sospensioni o altre sanzioni deontologiche a carico di Magistrati in servizio presso il MPC.

Nel contesto dell' ormai irreversibile pluralità etnica della Confederazione, il Consiglio Federale, prima della Riforma del 2011, aveva eletto tre stranieri come Sostituti Procuratori Pubblici della Confederazione. Ai sensi della nuova Normativa, viceversa, il PGC ed i due Sostituti PGC debbono necessariamente possedere la cittadinanza svizzera. Anzi, la Mozione 10.3966 / Doris Fiala, in corso di trattazione, richiede l' obbligo di nominare, come collaboratori del MPC, soltanto giuristi di nazionalità elvetica. L' AV-MPC, in attesa della probabile modifica *de jure condito*, ha rinviato qualsivoglia pronunciamento ufficiale. Nel frattempo, uno dei due Sostituti non svizzeri del PGC si è dimesso ed un secondo Sostituto ha ottenuto la naturalizzazione.

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

a.baiguera@alice.it

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com